



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 00043/08

Roma, 23 gennaio 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: **Legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".**

E' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

Nel provvedimento in oggetto, che consta di tre articoli, per un totale di 1193 commi, sono contenute numerose, rilevanti disposizioni che interessano direttamente il settore dello sport.

A) DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER LO SPORT

Giochi del Mediterraneo (art. 2, comma 263)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 263, della presente legge, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11 - quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni, a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

Mondiali di nuoto - Roma 2009 (art. 2, comma 271)

Il comma 271 dell'articolo 2 statuisce che per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali relativi ai Campionati del mondo di nuoto, che si terranno a Roma nel 2009, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11 - quaterdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni, a decorrere dal 2008.

Mondiali di ciclismo su pista – Treviso 2012 (art. 2, commi 272 – 274)

Onde consentire la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista, che si disputeranno in provincia di Treviso nel 2012, il comma 272 dell'articolo 2 prevede la concessione di un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2008, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

Inoltre, ai sensi del comma 273 dell'articolo 2, l'80 per cento del suddetto contributo è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire agli atleti italiani di allenarsi in maniera adeguata nell'ambito del territorio nazionale. E', poi, stabilito che, al fine di definire le modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture, funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva in questione, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ex articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle politiche giovanili e le attività sportive, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

Infine, il comma 274 dell'articolo in argomento statuisce che le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie, effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al precedente comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

Fondo per lo sport di cittadinanza (art. 2, commi 564 - 565)

Il comma 564 dell'articolo 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo, denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010.

La finalità cui tende il predetto fondo è quella di promuovere il diritto di tutti allo sport, inteso come strumento per la formazione della persona e la tutela della salute, nonché di garantire la costituzione ed il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio per l'impiantistica sportiva.

Ai sensi del comma 565, inoltre, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ex art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è tenuto ad adottare gli atti ed i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse di cui al suddetto fondo.

Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale (art. 2, comma 566)

Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

Campionati mondiali maschili pallavolo – Italia 2010 (art. 2, comma 567)

Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori tre milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Contributo al Comitato Italiano Paralimpico (art. 2, comma 568)

Il contributo al Comitato Italiano Paralimpico, di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), è incrementato di ulteriori due milioni di euro per l'anno 2008 e di un ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

Tale incremento è stato determinato attraverso la detrazione di un milione di euro dalla somma destinata al finanziamento del CONI per l'anno 2008 ed il contestuale trasferimento del suddetto importo al Comitato Italiano Paralimpico. Alla luce della presente disposizione, pertanto, i 450 milioni di euro diretti al finanziamento del CONI per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 282, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), sono ora diventati 449.

Soppressione art. 22, comma 2, Decreto Bersani (art. 2, comma 625)

La norma in argomento dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cd. Decreto Bersani).

Soppressione UITS (art. 2, commi 634 - 636)

Il comma 634 dell'articolo 2 statuisce che, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali sulla base di principi e criteri direttivi ivi elencati.

Ai sensi del comma 635, poi, gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14 della suddetta legge. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A alla legge finanziaria, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, - dispone il comma 636 - sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Nel suddetto elenco, al punto n. 1, figura l'Unione italiana tiro a segno (UITS).

Cinque per mille (art. 3, commi 4 - 10)

Il comma 4 dell'articolo 3 della presente legge determina l'incremento della somma destinata al fondo previsto dall'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), segnatamente da 250 milioni di euro a 400 milioni di euro. Tale incremento si riferisce, ovviamente, all'anno finanziario 2007 e, pertanto, riguarda anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, ammesse al

riparto della quota del cinque per mille, per gli anni 2006 e 2007, ex art. 20, comma 2, della legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.

Il comma 5 stabilisce che, per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, al sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nell'assistenza sociale e socio – sanitaria, nonché al finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, e delle università.

Ai sensi del comma 6, i predetti soggetti, ammessi al beneficio del riparto della quota del 5 per mille IRPEF, devono provvedere a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite – dispone il comma 7 - le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

Il comma 8 statuisce che, per le finalità di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

Il comma 9 dell'articolo 3 stabilisce che, al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione, da parte del Ministero della solidarietà sociale, dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

E' evidente che, alla luce delle considerazioni in precedenza effettuate, tale norma, riferendosi agli anni finanziari 2006 e 2007, interessa direttamente le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Infine, il comma 10 dell'articolo 3 inserisce, nell'ambito del comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), dopo le parole "parti sociali", la seguente locuzione: "e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative all'anno finanziario 2006 e 2007".

Anche questa disposizione, dunque, risulta essere di diretto interesse per le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Si fa presente, tuttavia, che, sulla base delle informazioni in proposito assunte, per le vie brevi, dal CONI, l'avvio della procedura finalizzata alla effettiva erogazione delle quote del 5 per mille per l'anno finanziario 2006 e 2007, in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge ed aventi diritto, è subordinata all'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Consigli di amministrazione di società controllate da amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 12)

L'art. 3, comma 12, della presente legge statuisce che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, devono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere ad adottare, nelle forme previste dalla normativa vigente, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative finalizzate a:

- a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, qualora composti, allo stato attuale, da più di cinque membri, ed a cinque, se attualmente costituiti da più di sette membri;
- b) prevedere, nei consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;
- c) sopprimere la carica di vice – presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica medesima sia mantenuta esclusivamente quale mera modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza, peraltro, alcun titolo a compensi aggiuntivi;
- d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, laddove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

Liquidazione Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici - Torino 2006 (art. 3, commi 25 e 26)

Ai sensi del comma 25 dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Torino 2006 dovranno essere svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto dovranno essere precisati i compiti del commissario nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia stessa. Le disponibilità che dovessero residuare alla fine della gestione liquidatoria dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Inoltre, il comma 26 dispone che la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie, comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1 – bis, della suddetta legge.

Tetto stipendi (art. 3, comma 44 - 48)

Il comma 44 dell'articolo 3 fissa un tetto massimo con riferimento al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Il trattamento economico di cui in argomento non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione (274 mila euro).

Il suddetto limite trova applicazione anche nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate e dei dirigenti; non si applica, di converso, alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono, tuttavia, in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.

Tali disposizioni non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità.

Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici, anche economici, ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno.

Il comma 46 dispone, inoltre, che per le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di Cassazione (548 mila euro).

Importante è, poi, la previsione di cui al comma 47 dell'articolo 3.

In tale comma, infatti, si prevede una deroga rispetto a quanto sancito nell'ambito del precedente comma 44, con particolare riferimento ai contratti di diritto in corso alla data del 28 settembre 2007.

In altri termini, a tali contratti il limite di cui al comma 44 non si applica, fino alla scadenza del contratto medesimo.

Se, però, il superamento del suddetto limite deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo di cui al citato comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il predetto limite di cui al comma 44, primo periodo.

La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo.

Alla medesima decurtazione si procede anche qualora il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo.

In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

Infine, ai sensi del comma 48, le disposizioni di cui al precedente comma 44 si applicano, comunque, alla stipula di tutti i nuovi contratti ed al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere, i quali ultimi non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

B) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Aumento della detrazione per le famiglie numerose e neutralità del reddito relativo all'abitazione principale (Art. 1, comma 15).

La lettera a) del comma predetto inserisce nell'art. 12 del TUIR il comma 1-bis a) con il quale si prevede una ulteriore detrazione IRPEF in favore delle famiglie numerose.

Tale nuova detrazione si applica - come dispone il successivo comma 16 - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il sostituto d'imposta è tenuto, pertanto, a riconoscere la detrazione stessa in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007.

Il medesimo comma 15, al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell'IRPEF dovuta, reca modifiche negli articoli 12 e 13 del TUIR con le quali si stabilisce che, ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Anche l'applicazione della surriferita norma decorre dal 1° gennaio 2007, per cui il sostituto d'imposta dovrà tenerne conto in sede di conguaglio.

Riforma della tassazione IRES per le imprese (Art. 1, comma 33).

Il comma reca modifiche di tutto rilievo alle disposizioni degli articoli del TUIR riguardanti le imprese. Tra queste, vale, in particolare, richiamare le seguenti, a seguito delle quali:

- l'aliquota IRES di cui all'art. 77 è ridotta dal 33 al 27,50% (lett. e);
- a modifica degli artt. 83 e 84 si prevede che in caso di attività che fruiscono di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi (lettere f e g);
- si aumenta dall'84% al 95% la quota esente dalle plusvalenze di cui all'art. 87, comma 1 (lett. h);
- mediante sostituzione dell'art. 96, gli interessi passivi sono riconosciuti deducibili in ciascun periodo d'imposta fino alla concorrenza degli interessi attivi. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL). La quota del risultato operativo lordo prodotta a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi, può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta (lett. i);
- sostituendo il comma 6 dell'art. 101, si stabilisce che, per le società di capitali che possiedono quota di partecipazione in società in nome collettivo e società in accomandita semplice, le relative perdite possono essere utilizzate solo per compensarle con i redditi prodotti dalla medesima società partecipata nei cinque anni successivi (lett. m);
- in conseguenza dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 102, è stata eliminata la possibilità di dedurre in bilancio o nella dichiarazione dei redditi ammortamenti anticipati o accelerati. Per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nel 2008 non si applica la riduzione a metà del coefficiente (lett. n, n. 1);
- con la sostituzione del comma 7 del medesimo art. 102, la deduzione dei canoni leasing per le imprese che li imputano al conto economico è consentita soltanto se il contratto ha durata almeno pari a due terzi del periodo di ammortamento e, nel caso di immobili, qualora la predetta regola

dei due terzi determini un risultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni; la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni ovvero pari almeno a 18 anni. Per gli automezzi la deducibilità del canone è ammessa sempreché la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento fiscale (lett. n, n. 2);

- le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, diventano interamente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute, sempreché in possesso dei requisiti di inerenza e congruità da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso contrario, diventano totalmente indeducibili. Ai fini della deducibilità, è elevato da 25,82 euro a 50 euro il valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente a fini di rappresentanza (lett. p);

Decorrenza delle disposizioni recate dal comma 33 (Art. 1, comma 34).

Le disposizioni di cui al comma 33, lettere e, g, n. 2, m, e p, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui alla lett. i) si applicano anch'esse dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ma, per i primi due anni di applicazione, è concesso un aumento della soglia di deduzione degli interessi passivi di 10.000 euro nel 2008 e di 5000 euro nel 2009. Le disposizioni di cui alla lett. f si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione della lett. h ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando, però, l'esenzione in misura pari all'84% per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte a fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui alla lett. n), n. 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, mentre le disposizioni di cui alla lett. n), n. 2, si applicano a decorrere dai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP (Art. 1, commi da 43 a 45).

Ai sensi dei predetti commi, dal 1° gennaio 2008, l'IRAP diventa tributo proprio delle regioni e dal 1° gennaio 2009 sarà disciplinata con legge regionale.

Le regioni non possono modificare i criteri di determinazione della base imponibile; possono, però, variare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché istituire speciali agevolazioni. A tal proposito, in sede di conferenza Stato-Regioni verrà approvato uno schema di regolamento tipo.

Fino all'emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento tipo permarranno le vigenti disposizioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.

Operazioni di riorganizzazione aziendale (Art. 1, commi 46 e 47).

I commi stabiliscono che, per i conferimenti di azienda, dal 1° gennaio 2008, la tassazione avviene esclusivamente sulla base delle disposizioni di cui all'art. 176 del TUIR.

E' data, tuttavia, possibilità alla società conferitaria di affrancare fiscalmente i maggiori valori contabili delle immobilizzazioni materiali e immateriali rispetto al costo del conferente applicando l'imposta sostitutiva, le cui aliquote variano in relazione al valore da affrancare, dal 12% fino a 5 milioni di euro, al 14% per valori compresi tra 5 e 10 milioni e al 16% sulla parte eccedente i 10 milioni di euro.

Base imponibile IRAP (Art. 1, comma 50).

Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP e di separarne la disciplina applicativa da quella delle imposte sui redditi, con tale comma si interviene sul d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la detta IRAP:

- sostituendo l'art. 5 e fissando, così, nuove regole per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali (lett. a);
- inserendo, dopo l'art. 5, l'art. 5-bis, con il quale si indicano i criteri per la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali (lett. b);
- sostituendo l'art. 6, per dettare le regole per la determinazione della base imponibile delle banche e altri enti e società finanziarie (lett. c), nonché il successivo art. 7 per fissare nuove regole in ordine all'individuazione della base imponibile per le imprese di assicurazione (lett. d);
- modificando gli articoli 8 e 11, rispettivamente con le lettere e ed f, ed abrogando l'art. 11-bis (lett. g);
- recando modifiche all'art. 16, onde ridurre l'aliquota del tributo dal 4,25% al 3,90% (lett. h).

Decorrenza delle modifiche IRAP (Art. 1, comma 51).

Ai sensi di tale comma, le modifiche alla base imponibile IRAP, all'aliquota del tributo e alle franchigie di cui al comma 50, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al 31 dicembre 2007, previa indicazione nel prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e, in corrispondenza del detto recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel prospetto suddetto.

Dichiarazione IRAP (Art. 1, comma 52).

Il comma dispone che, ferma restando la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione dell'IRAP, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione deve essere presentata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente. I termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Limite annuale dei crediti d'imposta (Art. 1, commi dal 53 al 57).

Le disposizioni recate dai detti commi stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. Deroche sono previste, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea e all'osservanza di determinati adempimenti, in favore di imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro, ubicate in regioni del centro - sud d'Italia.

Adozione dei criteri contabili IAS e determinazione del reddito d'impresa (Art. 1, commi da 58 a 62).

Al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito fiscale dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS, dando rilevanza, anche in sede fiscale, ai criteri di qualificazione, imputazione a periodo e classificazione delle operazioni previsti da tali principi, i suindicati commi apportano modifiche alle disposizioni del TUIR e di altre leggi riguardanti la base imponibile IRES.

In particolare, il comma 58 reca modifiche e integrazioni agli articoli 83, 85, 87, 89, 94, 101, 103, 109, 110 e 112 del TUIR.

Il comma 59 abroga il comma 2, dell'art. 11, del d.lgs. n. 38/2005, concernente il recepimento dei principi contabili IAS.

Il comma 60 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59.

I commi 61 e 62 stabiliscono che le modifiche e le abrogazioni disposte dai commi 58 e 59 hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e che non vanno più comunicate all'Amministrazione finanziaria le minusvalenze oltre i cinque milioni di euro di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 209/2002, convertito dalla legge n. 265/2002.

Liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008 (Art. 1, commi 63 e 64).

In virtù delle disposizioni di tali commi, a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008, le società non potranno utilizzare le posizioni debitorie o creditorie delle imprese relative ai periodi precedenti quello della loro partecipazione al gruppo. Alle eccedenze detraibili di dette imprese si applicano le disposizioni dell'art. 30 del DPR n. 633/1972.

IVA. Agenzia di viaggi e turismo (Art. 1, commi 77 e 78).

Recando modifiche all'art. 74-ter del DPR n. 633/1972, i commi predetti dispongono che le agenzie di viaggi, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, possono applicare il regime ordinario IVA portando in detrazione l'imposta sugli acquisti. Ciò subordinariamente alla concessione di deroga da parte dei competenti organi comunitari.

Aliquota IVA per corsi mascherati in costume (Art. 1, comma 79).

Il comma estende ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, l'applicabilità della ridotta aliquota IVA del 10% di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, annessa al DPR n. 633/1972.

Paesi a regime fiscale privilegiato (Art. 1, commi da 83 a 90).

Recando modifiche alle disposizioni del TUIR sulla residenza fiscale e sui Paesi o territori a regime fiscale privilegiato ed inserendo, altresì, nel medesimo TUIR, l'art. 168-bis, viene dettata una nuova disciplina per i rapporti intercorrenti tra i residenti e i cosiddetti paradisi fiscali.

In particolare si dispone la sostituzione della white list e delle tre black list attualmente in vigore con tre nuove white list.

La prima lista riguarderà la presunzione di residenza in Italia dei cittadini italiani emigrati in Paesi non appartenenti alla lista; la seconda, la deducibilità dei costi, l'esenzione sugli interessi e proventi da fondi immobiliari e la ritenuta sui dividendi corrisposti da società estere e la terza le plusvalenze di fonte estera.

La nuova disciplina troverà applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle nuove liste. Per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del menzionato decreto, nella white list sono inclusi tutti gli Stati e i territori che attualmente non sono inclusi nella black list.

Regime semplificato per i contribuenti minimi (Art. 1, commi da 96 a 117).

I detti commi disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato riservato a soggetti, persone fisiche che, dall'attività d'impresa, arte o professione, svolta senza avvalersi di dipendenti o di collaboratori, conseguono ricavi o compensi d'importo non superiore a 30.000 euro all'anno.

Soppressione della pubblicizzazione della mancata emissione dello scontrino fiscale (Art. 1, comma 118).

Modificando l'art. 12, comma 2-quater, del d.lgs. n. 471/1997, il comma dispone l'abrogazione della prescrizione di affiggere, sulla saracinesca dei negozi sottoposti alla sanzione accessoria di chiusura del locale, a seguito del mancato rilascio degli scontrini o ricevute fiscali, il cartello indicante il motivo della chiusura.

Comunicazioni mensili dei dati di calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi (Art. 1, commi da 121 a 123).

Mediante inserimento dell'art. 44-bis nel d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, si fa obbligo ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio del CUD, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, di comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, dei conguagli e dei contributi. Le modalità attuative della disposizione sono rimesse ad un decreto interministeriale finanze-lavoro.

Polizze fideiussorie per rimborsi IVA (Art. 1, comma 124).

A seguito delle modifiche recate dal comma predetto all'art. 38-bis, primo comma, secondo periodo, del DPR n. 633/1972, le polizze fideiussorie a garanzia dei rimborsi IVA possono essere rilasciate dagli iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del TU delle leggi in materia bancaria, di cui al d.lgs. n. 385/1993.

Versamenti rateali dei tributi a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Garanzia fideiussoria (Art. 1, commi da 125 a 127).

Le norme di cui ai commi predetti estendono ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) la possibilità di rilasciare polizze fideiussorie a garanzia del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

Società non operative (Art. 1, commi 128 e 129).

I commi in trattazione individuano nuove cause di esclusione dalla disciplina dettata per le società non operative dall'art. 30 della legge n. 724/1994 e riaprono i termini per il loro scioglimento o trasformazione.

Beni non commerciabili ceduti gratuitamente alle ONLUS (Art. 1, comma 130).

Sostituendo il comma 3 dell'art. 13 del d.lgs. n. 460/1997, si dispone che i beni non di lusso, prodotti o scambiati dall'impresa, che presentano imperfezioni o vizi tali da non modificarne l'idoneità di utilizzo, ma che non ne consentono la commercializzazione, se ceduti gratuitamente alle ONLUS per un importo non superiore al 5% del reddito d'impresa, sono ritenuti erogazione liberale ai fini delle imposte sui redditi e distrutti agli effetti dell'IVA.

Interessi sui rimborsi IRPEF e IRES (Art. 1, commi 139 e 140).

I commi in esame stabiliscono che, decorsi 10 anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti a titolo di capitale e di interessi per crediti IRPEF e IRES producono, dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri rapportati alla media giornaliera dei tassi applicati ai BOT poliennali a 10 anni. La quantificazione della somma su cui applicare gli interessi va fatta al compimento di ciascun anno.

Atto di pignoramento per le somme iscritte a ruolo (Art. 1, commi 141 e 142).

Apportando integrazioni e modifiche agli articoli 72 e 73 del DPR n. 602/1973, i commi di cui sopra stabiliscono che, nel caso di mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo, l'atto di pignoramento di cose o di crediti del debitore può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

Rateazione di somme dovute (Art. 1, comma 144).

Inserendo l'art. 3-bis dopo l'art. 3 del d.lgs. n. 462/1997, il comma consente la rateazione delle norme dovute dal contribuente. Se gli importi dovuti superano 50.000 euro deve essere prestata idonea garanzia, anche mediante concessione di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente.

Sanzioni connesse all'applicazione dell'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile (Art. 1, comma 155).

Con l'aggiunta del comma 9-bis all'art. 6 del d.lgs. n. 471/1997, si introduce una nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni connesse all'applicazione dell'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

IVA sulla cessione di fabbricati strumentali (Art. 1, commi 156 e 157).

Recando modifiche agli articoli 17 e 30 del DPR n. 633/1972, i detti commi dispongono che, nel caso di cessioni di fabbricati strumentali, o di porzioni di essi, effettuate a partire dal 1° marzo 2008, il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA è il cessionario, con l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e con diritto a detrazione limitato.

Registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (Art. 1, comma 161).

A seguito delle modifiche recate dal comma in commento, all'art. 7, comma 4-ter, del d.l. n. 357/1994, convertito dalla legge n. 489/1994, la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici può essere effettuata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Responsabilità solidale IVA per la cessione di immobili (Art. 1, comma 165).

Con l'aggiunta del comma 3-bis all'art. 60-bis del DPR n. 633/1942, si dispone che, qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione di un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, sussiste responsabilità solidale tra il cedente e l'acquirente, anche se privato, per il pagamento dell'IVA e delle eventuali sanzioni sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell'atto.

IVA. Fattura elettronica (Art. 1, commi da 209 a 213).

I detti commi dispongono che, dalla data di entrata in vigore di apposito regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici nazionali deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 52/2004 e n. 82/2005.

Le regole per rendere operativa la fattura elettronica sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La trasmissione di tali fatture avverrà tramite il Sistema di interscambio istituito e gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Rimborsi infrannuali dei crediti IVA (Art. 1, commi 215 e 216).

A modifica dell'art. 8 del DPR n. 542/1999, i commi predetti stabiliscono che le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti IVA infrannuali devono essere presentate in via telematica. Le modalità applicative e i termini di decorrenza della disposizione predetta sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nuovo termine di presentazione del Mod. 770 ordinario (Art. 1, comma 217).

Il comma, modificando l'art. 4, comma 4-bis, del DPR n. 322/1998, rinvia dal 31 marzo al 31 luglio la data di presentazione del Mod. 770 ordinario da parte dei sostituti d'imposta.

Dichiarazione dei redditi con importi a credito fino a 12 euro (Art. 1, comma 223).

Apportando modifiche all'art. 1, comma 137, della legge n. 266/2005, il comma stabilisce che le imposte e le addizionali fino a 12 euro, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, oltre a non essere rimborsabili, non possono essere utilizzate in compensazione.

Studi di settore e indicatori di normalità economica (Art. 1, comma 252).

Con aggiunta all'art. 1, comma 14, della legge n. 296/2006, si dispone che l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di motivare e di fornire elementi di prova per giustificare l'attribuzione di maggior ricavi derivanti dagli indicatori di normalità economica.

Modifiche alla disciplina IVA (Art. 1, commi da 262 a 264).

I commi in esame recano modifiche alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/1972. Tra queste vale citare:

- l'aggiunta all'art. 3, che introduce nuove norme sulla destinazione a fini estranei all'esercizio di impresa di autoveicoli e di telefoni cellulari (lett. a);
- l'intervento sull'art. 19-bis, che reca innovazioni alle disposizioni per detrarre l'IVA, riconoscendo, tra l'altro, la detraibilità dell'imposta per i pedaggi autostradali e per i telefoni cellulari (lett. e). Le disposizioni citate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008 (comma 264).

Cessione di fabbricati (Art. 1, comma 265).

Con norma di carattere interpretativo, il comma precisa che per gli atti di compravendita d'immobili formati anteriormente al 4 luglio 2006, le presunzioni sul valore normale della cessione valgono, agli effetti fiscali, come presunzioni semplici.

Mancato rilascio di scontrini o ricevute fiscali (Art. 1, comma 269).

A modifica dell'art. 12 del d.lgs. n. 471/1997, si stabilisce che, nel caso di mancato rilascio di scontrini o di ricevute fiscali, la sanzione accessoria della chiusura del locale è applicabile soltanto dopo quattro mancate emissioni dei detti documenti nel quinquennio e in gironi diversi.

Trasmissione elenchi clienti e fornitori e misuratori abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi (Art. 1, commi 270 e 271).

Il comma 270 considera valide le trasmissioni degli elenchi clienti e fornitori IVA effettuate entro il 15 novembre 2007, mentre il comma 271, recando modifiche all'art. 37, comma 37-bis, del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, rinvia al 1° gennaio 2009 l'obbligo di immettere sul mercato registratori di cassa abilitati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Immobili intestati a persone giuridiche (Art. 1, commi 276 e 277).

I commi predetti dispongono che sono soggetti all'obbligo di voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione catastale di beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.

Trattamento di fine rapporto – TFR (Art. 2, commi 514 e 515).

Il comma 514 prevede una riduzione del prelievo fiscale sul TFR, nonché sulle indennità equipollenti e altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorge a decorrere dal 1° aprile 2008.

Il comma 515 stabilisce le regole di tassazione in caso di conferimento del TFR accantonato in anni pregressi e devoluto dopo il 1° gennaio 2007 alla forma di previdenza complementare. Argomento, questo, in ordine al quale l'agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha fornito chiarimenti con la circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008.

Soggetti titolari di conti e contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato (Art. 3, commi da 40 a 42).

I suddetti commi stabiliscono che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti, dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato, superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2%.

I soggetti interessati possono richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui sopra per effettive e motivate esigenze. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, pena l'effettuazione, nell'anno successivo, delle sole spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché di spese indifferibili, la cui mancata effettuazione comporta un danno.

* * *

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

